

REGOLAMENTO GENERALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE LUISS GUIDO CARLI

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assegnazione e Modalità della presa di consegna

Art. 2 - Deposito cauzionale

Art. 3 - Rinuncia e recesso anticipato

Art. 4 - Riconsegna dell'alloggio

Capo 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - Uso degli alloggi e Prescrizioni

Art. 6 - Interventi di manutenzione e guasti - Danneggiamenti

Art. 7 - Presenze esterne nella residenza

Capo 3 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 8 - Provvedimenti e sanzioni

Art. 9 - Richiamo scritto

Art. 10 - Sanzione economica

Art. 11 - Revoca dell'assegnazione

Capo 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Comitato di rappresentanza

Art. 13 - Norma di rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ASSEGNAZIONE E MODALITA' DELLA PRESA IN CONSEGNA

1.1 L'assegnazione del posto alloggio decorre dalla data di accettazione dell'assegnatario per l'intero periodo indicato nel modulo di assegnazione stesso, secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso o comunque comunicate dagli uffici della Luiss Guido Carli al momento dell'assegnazione stessa.

Le Residenze potranno eventualmente rimanere chiuse durante le festività secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato.

1.2 All'atto dell'assegnazione, l'ospite è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione contenente l'espressa accettazione sia del posto alloggio che del presente Regolamento, anche ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Con detta accettazione l'assegnatario attesta la conformità dello stato dell'alloggio nonché delle strutture e di ogni altro bene messo a sua disposizione, sia **uti singulus** che per uso collettivo e si impegna a condurre l'alloggio ed a servirsi delle parti comuni in modo da assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio ricevuto in uso.

La mancata sottoscrizione del modulo di assegnazione comporta la revoca dell'assegnazione stessa dell'alloggio ed implica ad ogni effetto la rinuncia a titolo definitivo all'assegnazione.

1.3 Al momento della presa in consegna l'assegnatario sottoscrive un verbale che attesta lo stato dell'alloggio e degli arredi. Eventuali difformità non segnalate entro 48 ore dalla consegna si intendono non esistenti, imputando all'ospite la responsabilità di futuri danni. L'assegnatario, inoltre, al momento della presa in consegna prende accurata visione delle norme di sicurezza riportate negli appositi stampati.

1.4 Luiss Guido Carli si riserva il diritto di trasferire l'assegnatario in altra camera o Residenza per esigenze tecniche, sanitarie o di ottimizzazione gestionale, con preavviso di almeno 7 giorni (salvo emergenze).

1.5 L'assegnazione è subordinata alla regolare iscrizione ad un corso della Luiss Guido Carli o al permanere del requisito determinante l'assegnazione stessa.

Art. 2 - DEPOSITO CAUZIONALE

2.1 L'assegnatario dell'alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, nella misura prevista per ciascun anno, salvo i casi espressamente previsti.

2.2 Il deposito cauzionale verrà restituito dopo la riconsegna dell'alloggio, al netto delle spese sostenute per riparare gli eventuali danneggiamenti arrecati allo stesso.

Qualora il deposito cauzionale venisse utilizzato, in tutto o in parte, per rifondere danni arrecati dall'assegnatario durante il periodo di permanenza in residenza, tale deposito andrà nuovamente versato o reintegrato da parte dell'interessato.

Art. 3 - RINUNCIA, DECADENZA O RECESSO ANTICIPATO

3.1 In caso di rinuncia al posto alloggio per qualsiasi motivo o del venir meno del requisito per l'assegnazione (conseguimento del titolo, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo o altro requisito determinante l'assegnazione), l'assegnatario dovrà rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, previa comunicazione agli uffici.

3.2 In caso di rinuncia volontaria all'alloggio, prima del termine del periodo assegnato, è comunque dovuto il 20% dei pagamenti relativi al periodo di mancato utilizzo, oltre alla mancata restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Art. 4 - RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO

4.1 Al termine del periodo di assegnazione, il posto alloggio dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso, libero da ogni effetto personale.

4.2 All'atto della riconsegna del posto la Luiss Guido Carli provvederà a verificare lo stato di quanto restituito, contestando all'assegnatario in contraddittorio con il medesimo gli eventuali danni accertati. Le eventuali osservazioni o contestazioni dell'assegnatario saranno riportati sulla scheda di riconsegna, che lo stesso è tenuto a firmare per presa visione.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - USO DEGLI ALLOGGI E PRESCRIZIONI

5.1 L'assegnatario può utilizzare pienamente le strutture ed i beni dell'alloggio assegnato e servirsi degli spazi comuni, osservando le norme e gli orari che ne regolamentano l'uso in ogni Residenza e nell'assoluta osservanza delle necessità di tutti gli utenti di servirsi e di godere dell'alloggio e degli spazi e delle strutture comuni.

5.2 Gli assegnatari di un posto alloggio presso le Residenze sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma di buona educazione, etica e rispetto che attenga ad una sana e rispettosa vita in comunità.

Gli assegnatari sono altresì tenuti al rispetto delle eventuali norme di regolamentazione dei servizi specificamente previsti in ogni Residenza, che saranno debitamente comunicate e pubblicate.

5.3 Ogni assegnatario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in residenza. Gli assegnatari devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal personale di servizio, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature della Residenza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza;
- nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al personale della Residenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento eventualmente organizzati in Residenza;
- non violare alcuno dei divieti espressamente indicati quali destinatari di provvedimenti e/o sanzioni nei successivi artt. 8, 9, 10 e 11.

5.4 Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale di servizio, anche e direttamente alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti.

Nel caso che la stanza/appartamento sia trovata in condizioni tali da non consentire il servizio periodico di pulizia, la Luiss Guido Carli potrà disporre l'esecuzione del servizio di pulizia straordinaria all'interno della stanza/appartamento. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato agli ospiti della stanza o dell'appartamento, suddividendo l'importo in parti uguali fra gli stessi. Il servizio dovrà essere pagato entro sette giorni dalla data della richiesta da parte degli uffici della Luiss Guido Carli.

5.5 L'assegnatario, inoltre, è tenuto a:

- controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a sua disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti;
- provvedere in maniera adeguata alla pulizia della camera e del relativo balcone, dei servizi igienici e degli spazi interni all'appartamento;
- consentire l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel qual caso la Luiss Guido Carli è autorizzata anche a disporre il trasferimento temporaneo dell'assegnatario in altro locale ovvero, se è indisponibile una sistemazione alternativa, a sospendere temporaneamente il diritto d'alloggio dell'assegnatario;
- denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio;
- dare immediata segnalazione alla Luiss Guido Carli dell'eventuale smarrimento o di furto delle chiavi, dove previste, che permettono l'accesso alla Residenza e alla propria camera o appartamento.

5.6 La Luiss Guido Carli, pur garantendo la normale vigilanza, non risponde di eventuali ammanchi o danni ad oggetti personali degli studenti.

5.7 L'assegnatario è tenuto al pagamento anticipato della retta, prevista per la tipologia di alloggio assegnato, nei termini indicati dagli uffici al momento dell'assegnazione.

In caso di ritardo nel pagamento si applicherà un'indennità di mora pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese o sua frazione. Il mancato pagamento per 3 (tre) mensilità consecutive comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GUASTI - DANNEGGIAMENTI

6.1 L'assegnatario è tenuto a segnalare con immediatezza eventuali guasti che si verificano nell'alloggio o negli ambienti comuni.

6.2 In caso di danni a beni, strutture, arredi nelle parti comuni, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, derivanti da negligenza dell'assegnatario, accertati anche successivamente alla sua partenza, questi è tenuto al risarcimento del danno causato, fatto salvo il diritto della Residenza di introitare a titolo definitivo integralmente o quota parte del deposito cauzionale, se versato e non ancora restituito, con obbligo del reintegro dell'importo detratto entro dieci giorni.

6.3 L'assegnatario, a seguito dell'accettazione del presente regolamento, prende atto, rinunciando ora e per il futuro a sollevare qualsivoglia contestazione al riguardo, che la Luiss Guido Carli possa accedere all'alloggio assegnato per effettuare ispezioni e, qualora lo stesso non sia presente in camera, la Luiss Guido Carli può, a sua discrezione, procedere anche in sua assenza possibilmente alla presenza di un altro assegnatario o di un terzo.

Art. 7 - PRESENZE ESTERNE NELLA RESIDENZA

7.1 L'accesso di visitatori esterni nella Residenza è consentito dalle ore 9.00 alle ore 23.00, purché ciò non porti disturbo agli altri ospiti.

Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità al personale di portineria o vigilanza e depositare un documento di riconoscimento, che gli verrà restituito al termine della visita.

7.2 Gli assegnatari sono responsabili, in solido con gli ospiti, per tutti gli atti, i fatti e le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2043, c.c. posti in essere dagli ospiti stessi, che si devono in ogni caso attenere alle norme contenute nel presente Regolamento.

7.3 L'accesso di visitatori di minore età è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario e quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità del minore ricade sull'assegnatario o sul familiare accompagnatore.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 8 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

8.1 L'assegnatario che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto ai seguenti provvedimenti, applicati in via graduale:

1. Richiamo scritto
2. Sanzione economica;
3. Revoca dal beneficio dell'assegnazione.

Resta, comunque, impregiudicato l'ulteriore risarcimento dei danni causati dall'assegnatario a Luiss o a terzi a seguito della propria condotta e, con l'accettazione del presente Regolamento, l'assegnatario manleva Luiss per danni propri o di propri ospiti verso terzi.

Art. 9 - RICHIAMO SCRITTO

9.1 Il richiamo consiste in una contestazione scritta all'assegnatario da parte dell'Ufficio **Accommodation & Campus Services** della Luiss Guido Carli con diffida alla cessazione immediata della condotta oltre che all'eventuale ripristino dei luoghi.

9.2 Tale provvedimento viene applicato in caso di violazione dei seguenti divieti:

1. introdurre e utilizzare stufe, forni, piastre elettriche, griglie o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature appositamente fornite dalla Residenza senza preventiva autorizzazione da parte della Luiss Guido Carli;
2. tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
3. asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque genere negli ambienti comuni e nelle stanze; l'eventuale necessità, per scopi didattici, di collocare altri mobili e/o attrezzature nelle stanze dovrà essere segnalata alla Luiss Guido Carli; a tale operazione sarà dato seguito solo dopo specifica autorizzazione;
4. procedere allo spostamento, montaggio, modifica o altro degli arredi, senza preventiva autorizzazione della Luiss Guido Carli;
5. presenza nella stanza di mobili o attrezzature asportati dai luoghi comuni;
6. collocare qualsivoglia materiale negli spazi comuni;
7. collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;
8. violazioni di eventuali norme di regolamentazione dei servizi presso la Residenza;
9. non consentire l'accesso al personale di servizio per lo svolgimento di interventi di ordinaria o di straordinaria manutenzione oltre che per eventuali ispezioni;
10. creare disturbo in qualsiasi modo; dopo le ore 23.00 e prima delle ore 9.00 sono vietati suoni e rumori di qualsiasi tipo, che arrechino disturbo alla tranquillità ed al rispetto degli altri ospiti;
11. negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati.

Art. 10 - SANZIONE ECONOMICA

10.1 La sanzione economica è definita e applicata dall'Ufficio **Accommodation & Campus Services** della Luiss Guido Carli e può variare da Euro 100,00 a Euro 500,00.

L'applicazione della sanzione viene comunicata al trasgressore tramite comunicazione e-mail ed entro sette giorni dal ricevimento della mail l'assegnatario potrà inviare a alloggi@luiss.it le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione potrà essere confermata o modificata.

In caso di conferma, l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di mancato pagamento, l'importo della sanzione viene decurtato, se versato, dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato.

10.2 La sanzione pecuniaria viene applicata in caso di violazione dei seguenti divieti:

1. mancato rispetto di quanto contestato in un richiamo scritto di cui all'art. 9;
2. violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario nell'applicazione di più di due richiami scritti di cui all'art. 9, durante il medesimo anno accademico;
3. installare congegni di chiusura delle camere o degli appartamenti diversi da quelli in dotazione;
4. occupare un posto letto diverso da quello assegnato;
5. gettare dalle finestre o dai balconi acqua o altri materiali che possano recare danno ai locali o costituire pericolo per gli ospiti e per i passanti;
6. modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;
7. fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze;
8. eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza preventiva autorizzazione;
9. mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa;

10. violazione di qualsiasi altra disposizione prevista dal presente regolamento non espressamente indicata negli artt. 9, 11 e 12.

10.3 L'importo delle sanzioni economiche verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi e delle attività organizzate all'interno delle Residenze a favore degli studenti ospiti.

ART. 11 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

11.1 L'assegnazione del posto letto viene revocata in forma immediata e automatica nel caso che l'assegnatario ricada in uno dei seguenti casi:

1. comportamenti contrari alle norme di legge, ai regolamenti comunali, all'ordine pubblico e al buon costume;
2. violazione obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno alla struttura, agli altri studenti o a terzi;
3. assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire fonte di rischio, anche solo potenziale, per persone o cose e/o che costituiscano violazione di leggi e regolamenti vigenti;
4. cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi in assenza dell'assegnatario;
5. cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla Residenza e/o alla propria camera;
6. ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 7;
7. tenere, sia nelle stanze che negli ambienti comuni, armi, materiali infiammabili, sostanze stupefacenti, sostanze nocive o comunque vietate dalla legge;
8. giocare d'azzardo, ovvero partecipare ai giochi d'azzardo;
9. dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio;
10. mancata liquidazione delle somme dovute per spese di cui all'art. 6;
11. mancato versamento di tre mensilità;
12. violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'assegnatario in più di due sanzioni economiche di cui all'art. 10, durante il medesimo anno accademico.

11.2

Il Direttore Luiss dell'Area di riferimento dell'Ufficio **Accommodation & Campus Services**, venuto a conoscenza di fatti che possano dar luogo alla revoca dell'assegnazione del posto letto, sulla base dei rilievi effettuati, contesta formalmente via email gli addebiti all'assegnatario che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro cinque giorni dal ricevimento dell'addebito. In base agli ulteriori accertamenti effettuati, viene disposta l'archiviazione degli atti ove non si rilevi alcuna infrazione o addebito. In caso contrario, è notificato all'interessato la conferma del provvedimento e segnala l'accaduto al Rettore per i conseguenti provvedimenti disciplinari laddove ne ricorrano gli estremi.

11.3 La revoca del posto alloggio implica l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione di un posto alloggio presso le Residenze Luiss negli anni accademici successivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - COMITATO DI RAPPRESENTANZA

12.1 Presso la Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti, composto da due ospiti, eletto dall'Assemblea degli assegnatari, convocata, dagli stessi assegnatari, entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Il Comitato ha funzioni consultive e può formulare proposte all'Amministrazione per migliorare il funzionamento dei servizi della Residenza e la vita in comunità.

12.2 Le Assemblee sono valide se è presente la maggioranza degli studenti assegnati alla Residenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

13.1 Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle norme contenute nei Bandi di concorso per il conferimento dei posti alloggio, ad eventuali regolamenti specifici previsti in ogni Residenza, al [Codice Etico](#) e al [Codice di comportamento degli studenti della Luiss Guido Carli](#), alle Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

13.2 Indipendentemente dalle violazioni e sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento resta impregiudicata ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare applicabile in forza di leggi e regolamenti vigenti.

13.2 Con la sottoscrizione per adesione del presente Regolamento, gli Studenti assegnatari degli alloggi accettano, per tutte le eventuali controversie comunque inerenti alla legittimità, validità, efficacia ed esecuzione di tutte e ciascuna delle norme dello stesso, la competenza esclusiva del Foro di Roma.